

CAMBIA LA PRASSI AMMINISTRATIVA SUI TERMINI DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA

L' infruttuosità non è più un requisito necessario, ad essere determinante è la data di avvio delle procedure concorsuali.

Se si ricorda il fallimento, C.M. n 77/2000 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate n.328/2019, si evince come prassi amministrativa, la possibilità, per il cedente o prestatore, di emettere la nota di variazione IVA solo nel momento in cui la procedura ha espletato la propria **infruttuosità**.

Le consuetudini variano nel momento in cui, con la L.106/2021, è stata approvata la **nuova disciplina** in materia di emissione delle note di variazione Iva, qualora il cessionario o committente non abbia saldato il corrispettivo e sia assoggettato a una procedura concorsuale:

Diventa possibile per il cedente o prestatore **emettere una nota di variazione in diminuzione** in caso di corrispettivo insoluto, da parte del cessionario/committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

Qualora il motivo del mancato pagamento sia per fallimento, per concordato preventivo, per liquidazione coatta, per amministrazione straordinaria, per accordo di ristrutturazione dei debiti o altresì per piano attestato di risanamento, il **cessionario non ha l'obbligo di registrare la variazione in aumento** nel registro di cui all'art.23 o 24 del DPR 633/72.

Inoltre, nonostante il *Sostegno-bis* abbia definito una decorrenza espressa per i nuovi termini, continua ad avere validità il filone interpretativo secondo il quale la variazione dell'IVA in diminuzione, non pretende la certezza dell'irrecuperabilità del credito.

Si è stabilito come avvio dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, la data in cui inizia la procedura concorsuale nei confronti del debitore, la quale coincide con:

- La data della sentenza dichiarativa di fallimento
- La data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
- La data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
- La data del decreto che dispone la procedura amministrativa straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Unico limite, dell'inedita disciplina sopradescritta è la sua applicabilità alle sole procedure avviate **dopo il 26 Maggio 2021**, non è pertanto estesa alle procedure iniziate prima della data suddetta data cardine e non ancora arrivate a termine.

Nell'eventualità in cui il corrispettivo venga pagato, in tutto o in parte, in un secondo tempo dalla data di inizio della procedura concorsuale, il cedente è tenuto ad effettuare una variazione in aumento. Allo stesso tempo il cessionario o committente ha il diritto di portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione in aumento.

(Si veda comma 5-bis dell'Art. 26 del DPR 633/72; art.19 del DPR 633/72).

Il diritto alla detrazione è esercitabile "al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto" – Art.19, comma 1, del DPR 633/72.

In altre parole è un diritto esercitabile dal momento di avvio della procedura.